

Novità fiscali del 26 febbraio 2009: detrazione IRPEF sulle spese di iscrizione a strutture sportive; INPS: attività di vigilanza e linee di intervento per il 2009; prestazioni di servizi rilevanti in Italia se utilizzate nella U.E.; convertito in Legge il decreto milleproroghe; procedura di liquidazione IVA di gruppo: garanzie prestate direttamente dalla capogruppo; dichiarazione di successione: bene immobile acquistato per usucapione ricompreso nell'asse ereditario; trattamento fiscale, ai fini IRPEF, della indennità corrisposta per servizi fuori sede

Pubblicato il 26 febbraio 2009

detrazione IRPEF sulle spese di iscrizione a strutture sportive; INPS: attività di vigilanza e linee di intervento per il 2009; prestazioni di servizi rilevanti in Italia se utilizzate nella U.E.; convertito in Legge il decreto milleproroghe; procedura di liquidazione IVA di gruppo: garanzie prestate direttamente dalla capogruppo; dichiarazione di successione: bene immobile acquistato per usucapione ricompreso nell'asse ereditario; trattamento fiscale, ai fini IRPEF, della indennità corrisposta per servizi fuori sede

**Indice fisco oggi:**

**1) Inps: Attività di vigilanza e linee di intervento per il 2009**

**2) Aliquota contributiva per i medici in formazione specialistica iscritti alla Gestione separata Inps**

**3) Prestazioni di servizi rilevanti in Italia se utilizzate nella Cee**

**4) Decreto Milleproroghe: Convertito in Legge**

**5) Detrazione Irpef sulle spese di iscrizione a strutture sportive**

**6) Procedura di liquidazione IVA di gruppo: garanzie prestate direttamente dalla capogruppo**

**7) Dichiarazione di successione: Bene immobile acquistato per usucapione ricompreso nell'asse ereditario**

**8) Trattamento fiscale, ai fini IRPEF, della indennità corrisposta per servizi fuori sede**

**1) Inps: Attività di vigilanza e linee di intervento per il 2009**

L'Inps, con la circolare n. 27 del 25.02.2009, ha indicato le azioni di vigilanza con le quali dovrà qualificare la propria funzione sociale di garante dei diritti previdenziali dei lavoratori e della regolarità di concorrenza tra i soggetti economici.

La filosofia di tale azione è *“diretta essenzialmente a prevenire gli abusi e a sanzionare i fenomeni di irregolarità sostanziale”* e l'abbandono di *“ogni residua impostazione di carattere puramente formale e burocratico, che intralcia inutilmente l'efficienza del sistema produttivo senza portare alcun minimo contributo concreto alla tutela della persona che lavora”*.

Le finalità sono, quindi, quelle della tutela del lavoratore ma anche quello dell'efficienza del sistema produttivo che può essere, falsato, da aziende che ricorrono al lavoro sommerso o all'uso distorto di fattispecie contrattuali.

### **Interventi ispettivi**

Pertanto, gli interventi ispettivi saranno caratterizzati da:

- accessi brevi;
  
- accessi mirati indirizzati sostanzialmente verso “fenomeni di rilevante impatto economico - sociale” quali la lotta al lavoro nero e alla economia sommersa, la lotta alle prestazioni indebite conseguenti ad esempio alla denuncia dei rapporti fittizi in agricoltura, la reale somministrazione fraudolenta di manodopera, la lotta all'utilizzo fraudolento di manodopera straniera;
  
- interventi di tipo “informativo - prevenzionale”.

La vigilanza nel 2009, finalizzata alla lotta al lavoro nero, al contrasto dell'evasione ed elusione contributiva sarà particolarmente caratterizzata da un maggior ricorso ad iniziative straordinarie direttamente coordinate dalla Direzione Generale, che terrà conto, sia in termini qualitativi che quantitativi, delle proposte provenienti dalle strutture periferiche dell'Istituto.

## **Aree di intervento.**

Il recente accordo con l’Agenzia delle Entrate prevede un intenso e sistematico scambio di dati teso ad evidenziare il fenomeno e a fornire gli elementi per distinguere le fattispecie correttamente o fraudolentemente poste in essere.

Seguirà a breve il messaggio operativo con liste di riferimento, suddivise per area regionale.

Le principali aree di interesse su cui verrà avviata l’azione 2009 degli interventi ispettivi sono date da:

- Aziende etniche;
  
- soggetti titolari di partita Iva senza versamenti contributivi (i controlli incrociati con le Entrate sono in corso e, a breve, sarà fornita periodicamente alle sedi dell’Istituto gli elenchi di titolari di partita IVA di varia natura, che pur avendone teoricamente l’obbligo per il settore merceologico di appartenenza e per i livelli di fatturato, non risultino iscritti ad alcuna gestione previdenziale dell’INPS);
  
- associati in partecipazione (si dovrà verificare, su apposite liste fornite dalla Direzione Generale, la validità di tali contratti, verificando se sussistano un’effettiva partecipazione agli utili ed adeguate erogazioni a favore dell’associato che lavora);
  
- settore edilizia (sulla base delle denunce E-Mens appare in forte crescita il fenomeno dell’impiego, nel settore dell’edilizia, della tipologia contrattuale del “part-time”, che mal si concilia con la normale attività di questo settore);
  
- settore agricoltura (simulazione di fittizi rapporti di lavoro in agricoltura tra cui quelli di lavoro autonomo compresi quei soggetti che pur avendo beneficiato di aiuti regionali o comunitari per i quali è prevista l’obbligatorietà dell’iscrizione alle gestioni INPS, non risultino iscritti nella Gestione);

- appalti e subappalti, sia nel settore privato che in quello pubblico, peraltro caratterizzati da rilevanti fenomeni di somministrazione di manodopera illecita/fraudolenta;
- società cooperative;
- attività stagionali;
- Scoperture gestione separata: controllo sulla regolarità dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali sui soggetti contribuenti che occupano lavoratori ai sensi dell'art. 2, comma 26 della legge n. 335/95;
- cliniche private, centri fisioterapici e centri veterinari (in tali settori verrà verificata la vera natura dei rapporti di lavoro, che spesso vengono inquadrati nella fattispecie del "lavoro autonomo" o "parasubordinato", verificando se presentino tutte le caratteristiche di quello subordinato).

**(Inps, circolare n. 27 del 25.02.2009)**

## **2) Aliquota contributiva per i medici in formazione specialistica iscritti alla Gestione separata Inps**

Il medico in formazione specialistica **non iscritto** alla cassa professionale deve versare la contribuzione, della gestione separata Inps, calcolata con l'aliquota piena, mentre quello iscritto alla cassa previdenziale deve versare i contributi con aliquota ridotta, alla stregua di tutte le altre categorie tenute alla contribuzione nella Gestione separata.

E' stata annullata l'efficacia delle disposizioni contenute al punto 1) della precedente circolare Inps n. 88/2008, concernenti la misura dell'aliquota per il calcolo della contribuzione alla Gestione separata dei medici specializzandi.

Su tale problematica, la sospensione era stata richiesta dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali a seguito della modifica del proprio orientamento in materia, in attesa di conoscere anche il parere del Ministero dell'Economia e delle finanze interessato al riguardo.

Quest'ultimo ha recentemente comunicato di condividere le motivazioni e di fare proprio l'orientamento del Ministero del lavoro.

Per cui, il citato punto 1) della circolare n. 88 del 1° ottobre 2008 è stato definitivamente annullato.

**(Inps, messaggio n. 4317 del 24.02.2009)**

### **3) Prestazioni di servizi rilevanti in Italia se utilizzate nella Cee**

Per i collaboratori privati extra-UE pagati dalla Cooperativa italiana in base al numero di battute degli articoli reperiti, questa deve emettere autofattura, poiché tali operazioni rientrano nella disciplina Iva italiana (ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972).

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 48/E del 24.02.2009) in risposta ad una istanza di interpello posta da una società cooperativa che svolge attività di realizzazione di rassegne stampa, sia direttamente che per conto terzi, mediante la ricerca di articoli e la loro successiva raccolta digitalizzata.

L'attività della Cooperativa viene svolta interamente sulla rete da soci, dipendenti e collaboratori autonomi che operano direttamente dai propri alloggi, utilizzando attrezzature di loro proprietà (computers, licenze, scanners ed adeguata connessione telefonica alla rete).

La Cooperativa, infatti, detiene solo la sede legale presso uno studio professionale, in cui viene tenuta l'amministrazione e la contabilità generale.

I predetti lavoratori interagiscono tra loro, con compiti ben definiti, e le informazioni prodotte vengono immesse ed elaborate "in hosting", ossia su un determinato spazio di un server, preso in locazione da terzi, e di cui hanno esclusivo accesso.

In particolare, la Cooperativa effettua la ricerca su commissione - sia sul Web, sia su riviste cartacee specializzate di lingua straniera - con specifico riguardo agli articoli di stampa degli Stati sui cui mercati il cliente ha collocato propri prodotti per i quali ha interesse a ricevere notizie.

Tali articoli di stampa sono successivamente scansionati dai diversi collaboratori, tradotti nelle lingue richieste, impacchettati digitalmente ed inviati telematicamente al Committente italiano.

Il lavoro "estero" è svolto da stranieri, in genere studenti, reperiti con annunci sulla rete e residenti in Paesi extracomunitari nei quali è possibile rintracciare le riviste locali necessarie.

I collaboratori privati extra-UE sono pagati dalla Cooperativa in base al numero di battute degli articoli reperiti, sia se già digitalizzati - da loro scaricati direttamente dal Web - sia se cartacei - scansionati direttamente dalle riviste.

Gli importi dovuti sono liquidati dalla Cooperativa, tramite bonifico bancario internazionale, al raggiungimento di un certo importo.

Su tale situazione, la società ha chiesto di conoscere il corretto trattamento tributario ai fini IVA delle operazioni intrattenute con i propri collaboratori extra UE e se i relativi costi siano riconosciuti ai fini IRES.

Come è stato evidenziato in tale neo risoluzione (n. 48/E/2009), in base all'art. 9 della Direttiva 2006/112/CE, viene considerato soggetto passivo "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività".

Il medesimo concetto è contenuto negli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972, ove si precisa che ai fini IVA l'esercizio d'impresa, arte o professione è collegato con lo svolgimento delle stesse attività "per professione abituale, ancorché non esclusiva".

Pertanto, nella misura in cui determinate prestazioni di servizio siano rese nell'ambito di un'attività economica abituale, fanno sorgere in capo al prestatore la qualifica di soggetto passivo, inteso in modo ampio, indipendentemente da dove questi sia domiciliato o residente.

Per conseguenza, dette prestazioni rilevano ai fini IVA in Italia nella misura in cui si possa considerare realizzato anche il presupposto territoriale oltre a quelli soggettivo ed oggettivo.

Nel caso di specie, l'attività dei collaboratori non residenti consiste nel fornire alla Cooperativa istante una raccolta di articoli specializzati, cartacei o via web, ricercati negli Stati esteri sui cui mercati i clienti hanno collocato prodotti sui quali hanno interesse a ricevere informazioni.

Gli articoli, successivamente scansionati e digitalizzati, sono tradotti nelle lingue richieste ed inviati telematicamente al soggetto istante, da parte dei prestatori residenti nei Paesi extracomunitari interessati.

Pertanto, anche se l'attività si svolga essenzialmente sulla rete, la stessa non si può considerare una prestazione di servizi di commercio elettronico, che si riscontra laddove la prestazione, fornita attraverso Internet, ha natura essenzialmente automatizzata, richiedendo un intervento umano minimo, ed è impossibile da garantire in assenza di tecnologia dell'informazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n. 312/2008).

La ricerca di articoli in materia specialistica e le successive traduzioni richiedono capacità professionali di notevole livello.



Tali attività, successive alla mera raccolta informatizzata, sono imprescindibili per la fornitura completa della prestazione richiesta.

Pertanto, le prestazioni rese alla società cooperativa sono configurabili come prestazioni di consulenza ed assistenza tecnica.

Infatti, rientra nell'ambito della consulenza ed assistenza tecnica un'attività che comporta "valutazioni di ordine soggettivo, anche di alta specializzazione tecnica" (Agenzia delle Entrate risoluzione n. 122/2005).

Le predette prestazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972 sono territorialmente rilevanti in Italia se rese a soggetti domiciliati o residenti e siano utilizzate nella Comunità economica europea.

Ne consegue che, ai sensi del citato art. 17, terzo comma, ultima frase, del D.P.R. n. 633/1972, tali prestazioni (sussistendo anche i suddetti presupposti soggettivi) devono essere autofatturate dalla citata società cooperativa.

Inoltre, ai fini dell'IRES, i costi sostenuti per i collaboratori extra-UE sono deducibili dal reddito qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 109, comma 5, del TUIR.

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 48/E del 24.02.2009)**

#### **4) Decreto Milleproroghe: Convertito in Legge**

Il 24.02.2009, il D.L. n. 207/2008 (cd. Decreto Milleproroghe) è stato convertito in legge.

Tra le misure fiscali particolarmente rilevanti emergono, come è noto, i nuovi termini di presentazione “a regime”:

- Modello Unico PF/Mini e SP entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento;

- Modello Unico SC e ENC entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (30/09 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);

- Modello IRAP entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (30/09 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);

- Modello. IVA (in forma autonoma) entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento;

- Modello 770 semplificato entro il 31 luglio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.

Infine, i termini di trasmissione del Modello 730 sono stati differiti dal 25.6.2009 al 15.07.2009.

## **5) Detrazione Irpef sulle spese di iscrizione a strutture sportive**

La detrazione, ai fini Irpef, spetta per un importo di spesa non superiore, per ciascun ragazzo, ad euro 210,00, anche se le spese sono relative ai familiari fiscalmente a carico.

Infatti, nelle istruzioni per la compilazione dei modelli per la dichiarazione dei redditi degli anni 2008 e 2009 (per i redditi prodotti, rispettivamente, negli anni 2007 e 2008), viene indicato che la detrazione per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica spetta per un importo non superiore per ciascun ragazzo a euro 210,00.

Pertanto, detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.

Ne consegue che i genitori che partecipano entrambi alle spese dovranno ripartire tra di loro tale ammontare sul quale calcolare la detrazione in relazione all'onere da ciascuno sostenuto, secondo quanto risulta dal documento rilasciato dalla struttura sportiva.

E', invece, errata la tesi (esposta dal contribuente nell'istanza di interpello presentata all'Amministrazione finanziaria) che vuole che tali limiti di spesa siano attribuibili a ciascun genitore.

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 50/E del 25.02.2009)**

## **6) Procedura di liquidazione IVA di gruppo: garanzie prestate direttamente dalla capogruppo**

Per potere assolvere (Alfa SpA) il ruolo di controllante nell'ambito della procedura di liquidazione Iva di gruppo, occorre che la società (Beta) che è a sua volta controllante (di Alfa SpA) rinunci ad avvalersi della medesima procedura, mediante comunicazione da allegare al modello "Iva 26", presentato, ogni anno, dalla controllante entro il 16 febbraio.

Infatti, la rinuncia delle società che precedono nella catena di controllo deve essere allegata alla dichiarazione IVA 26, modello da presentarsi entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio dell'anno di riferimento (entro il 16 febbraio) per comunicare annualmente i dati delle società che intendono avvalersi della procedura di liquidazione IVA di gruppo.

ALFA S.p.A., in qualità di capogruppo ai fini del consolidato e controllante IVA nella procedura di liquidazione IVA di gruppo, può:

a) assumere l'impegno a restituire (garantire direttamente) per conto delle controllate (nell'eventualità che risultino non spettanti) i crediti compensati nella procedura IVA di gruppo, mediante l'apposita comunicazione;

b) rispondere direttamente (senza prestare formale garanzia) per i propri crediti trasferiti e compensati nella liquidazione IVA di gruppo, nonché con riguardo alle eccedenze del gruppo maturate in un anno e compensate direttamente negli anni successivi.

Inoltre, nell'ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo, la società controllante è l'unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso annuale o infrannuale delle eccedenze dei crediti IVA trasferiti dalle società del gruppo, anche se la verifica dei presupposti di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 deve essere operata in capo a ciascuna società cui corrisponde il credito.

Cosicché, ad integrazione di quanto precisato con la risoluzione n. 202/2007, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell'ambito della procedura IVA di gruppo, la possibilità per la società capogruppo/controllore IVA di garantire - mediante assunzione diretta dell'obbligo di restituzione del credito stesso ai sensi dell'art. 38-bis, comma 1, 3° periodo, del DPR n. 633/1972 - l'eccedenza di credito IVA proveniente dalla società controllata, può essere riconosciuta non solo se l'eccedenza IVA è utilizzata in compensazione, ma anche se la stessa è chiesta a rimborso, quando in capo alla società controllata, da cui il credito deriva, si è realizzato uno dei presupposti di cui all'art. 30 del DPR n. 633/1972.

Se la medesima eccedenza di credito IVA fosse chiesta a rimborso dalla società controllata al di fuori della procedura IVA di gruppo, la stessa potrebbe essere garantita dalla capogruppo consolidante proprio mediante la richiamata assunzione diretta dell'obbligo di restituzione del credito per conto della controllata.

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 51/E del 25.02.2009)**

**7) Dichiarazione di successione: Bene immobile acquistato per usucapione ricompreso nell'asse ereditario in assenza della sentenza dichiarativa di accertamento**

Gli eredi o i legatari sono tenuti a inserire nella dichiarazione di successione l'immobile usucapito dal de cuius, anche nell'ipotesi in cui l'acquisto non sia stato accertato con sentenza.

*Secondo la Cassazione "...la circostanza che gli eredi del terzo abbiano trascritto a proprio favore la denuncia di successione (...) ed ottenuto le volture catastali a proprio nome, non costituendo tali operazioni (trascrizioni, voltura) fatti idonei a determinare il trasferimento della proprietà" non rappresenta titolo idoneo per il trasferimento del diritto di proprietà sul bene oggetto della dichiarazione di successione.*

Il medesimo principio, peraltro, è stato ribadito dall'Amministrazione Finanziaria con circolare del 11 luglio 1991, n. 37 - parte 2, nella quale viene espressamente evidenziato che la trascrizione della dichiarazione di successione non costituisce titolo pubblicitario degli acquisti a causa di morte né elemento di continuità delle trascrizioni.

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 52/E del 25.02.2009)**

## **8) Trattamento fiscale, ai fini IRPEF, della indennità corrisposta per servizi fuori sede**

L'indennità "una tantum per servizi fuori sede" corrisposta dal datore di lavoro (Comando provinciale dei Vigili del fuoco) ai propri dipendenti, a copertura di spese sostenute per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, concorre a formare il reddito per la parte eccedente 46,48 euro al giorno, elevati a 77,47 euro per le trasferte all'estero al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

Le somme eventualmente riconosciute per trasferte all'interno del territorio del comune in cui si trova la sede di lavoro rientrano invece interamente nella determinazione della base imponibile.

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 53/E del 25.02.2009)**

**A cura di Vincenzo D'Andò**

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l